

CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI

(Legge 9 gennaio 1989 n. 13 e Circolare Ministeriale – Ministro dei Lavori Pubblici 22 giugno 1989 n. 1669/U.L.)

La legge 9.1.1989, n. 13 - così come modificata e integrata dalla L. 27.2.1989, n. 62, - reca disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, ed interviene, quindi, nel tessuto normativo preposto ad assicurare l'utilizzazione degli spazi edificati, e a quelli ad essi accessori, a una sempre più allargata fascia di individui, con particolare riguardo a chi, permanentemente o temporaneamente, soffre di una ridotta o impedita capacità motoria.

La legge 13/1989 può essere suddivisa in tre distinte parti, delle quali la prima è dedicata alle previsioni relative alla costruzione di nuovi edifici ed alla ristrutturazione di interi edifici (art. 1); la seconda al tema delle innovazioni da attuare sugli edifici esistenti dirette alla eliminazione delle barriere architettoniche (articoli 2-7); la terza, infine, è volta a regolare la materia concernente la **concessione di contributi a fondo perduto** per la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in favore di portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti (articoli 8-12).

La domanda di cui all'art. 8 per la concessione di contributi, redatta in carta da bollo a cura del disabile (o dal tutore o da chi ne esercita la patria potestà), presentata entro il 1° marzo di ogni anno al Sindaco del Comune in cui è sito l'immobile nel quale il disabile risiede in modo abituale, con specifica delle opere dedicate a rimuovere ostacoli alla sua mobilità.

Alla domanda occorre allegare:

- Descrizione sommaria delle opere e della spesa prevista;
- Certificato medico in carta semplice che può essere redatto e sottoscritto da qualsiasi medico, attestante l'handicap del richiedente, patologie e le connesse obiettive difficoltà alla mobilità, eventuale menomazione o limitazione funzionale permanente (le difficoltà sono definite in astratto e non necessariamente con riferimento all'immobile ove risiede il richiedente);
- Autocertificazione ove indicare l'ubicazione dell'immobile che deve essere effettiva, stabile ed abituale dimora del portatore di handicap (non sorge pertanto il diritto al contributo qualora abbia nell'immobile dimora solo saltuaria o stagionale ovvero precaria).

Qualora il richiedente sia portatore di handicap riconosciuto invalido totale con difficoltà di deambulazione dalla competente ASL, ha diritto di precedenza nell'assegnazione dei contributi. Qualora voglia avvalersi di questo diritto deve allegare anche la relativa certificazione della U.S.L. (anche in fotocopia autenticata).

L'interessato deve inoltre dichiarare che gli interventi per cui si richiede il contributo non sono già stati realizzati o in corso di esecuzione e se, per le stesse opere, gli siano stati concessi altri contributi.

L'amministrazione comunale effettua un immediato accertamento sull'ammissibilità della domanda, subordinata alla presenza di tutte le indicazioni e documentazioni, alla sussistenza in capo al richiedente di tutti i descritti requisiti necessari per la concessione del contributo, all'inesistenza dell'opera, al mancato inizio dei lavori ed alla verifica della congruità della spesa prevista rispetto alle opere da realizzare.

Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Sindaco, sulla base delle domande ritenute ammissibili, stabilisce il fabbisogno del Comune, computando in relazione all'importo complessivo dei contributi determinati in base ai criteri di cui al comma 2 dell'art. 9; forma inoltre l'elenco delle domande, ordinate secondo i criteri di cui all'art. 10, elenco che deve essere pubblicato mediante affissione presso la casa comunale.

Il contributo viene determinato sulla base delle spese effettivamente sostenute e comprovate; eventuali acconti al fornitore delle opere, possono essere pagati anche prima della presentazione della domanda per la concessione del contributo.

Il contributo è concesso secondo i seguenti scaglioni:

- spesa base fino a € 2.582,28 → contributo base fino alla copertura della spesa
- spesa da € 2.582,25 fino a € 12.911,42 → contributo base + 25% dell'eccedenza della spesa effettiva rispetto alla spesa base
- spesa da € 12.911,42 fino a € 51.645,69 → contributi precedenti + 5% dell'eccedenza della spesa effettiva rispetto a € 12.911,42

La concreta erogazione del contributo deve avvenire dopo l'esecuzione dell'opera ed in base alle fatture debitamente quietanzate.